



COMUNE DI BAONE

**PIANO
DEGLI INTERVENTI**

variante puntuale delle
Norme Tecniche Operative
per modifica dell'art. 61
"Fascia di rispetto cimiteriale"

RELAZION TECNICA - ESTRATTI

OTTOBRE 2019

IL SINDACO

Francesco CORSO

UFFICIO URBANISTICA

responsabile
geometra **Federico DESTRO**

architetto **Silvia STEVANIN**

REDAZIONE

urbanista **Mauro COSTANTINI**

COMUNE DI BAONE

PIANO DEGLI INTERVENTI

variante puntuale per modifica dell'art. 61 "Fascia di rispetto cimiteriale" delle Norme Tecniche Operative

RELAZIONE TECNICA - ESTRATTI

Con Piano degli Interventi approvato Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28 settembre 2017 si è preceduto ad una sistematica rivisitazione e aggiornamento della normativa tecnica (NTA) del previgente PRG. In questo percorso, fra i tanti elementi di novità e nuovi istituti introdotti con la riforma della Legge Urbanistica Regionale, è stato anche introdotto il tema delle fasce di vincolo cimiteriale in relazione ad una prima applicazione dell'intervenuta Legge Regionale n. n. 30/2016.

Il recepimento di tale norma ancora oggi presenta però problematiche e aspetti interpretativi non sempre univoci e chiaramente determinati.

Nello specifico del territorio comunale di Baone va segnalata la presenza di ben quattro cimiteri, uno per ciascuna delle località su cui si articola da sempre il sistema insediativo, cimiteri sorti storicamente anche a ridosso dei nuclei insediativi.

Già negli anni '60 e '70 l'azione amministrativa comunale si è rivolta alla corretta lettura degli aspetti inerenti alla tutela di tali luoghi, sia per gli aspetti igienico sanitari che per quelli connessi alla sacralità intrinseca degli stessi.

In modo coerente e attento è stato così avviato il percorso istituzione di verifica dell'applicabilità del disposto del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 che all'articolo 338, comma 5, che prevede le modalità per la riduzione della fascia di rispetto, in modo sostanzialmente attuale ancor oggi.

Con le deliberazioni n. 114 del 20.07.1963 e n. 2 del 16.1.1970 il Comune di Baone ha provveduto a richiedere all'autorità competente (all'epoca il Medico Provinciale, dell'ufficio medico provinciale del Ministero della Sanità) la riduzione della fascia di rispetto.

Di seguito sono riportati i decreti del Medico Provinciale n. 4601/32/3 del 14.05.1964 per Rivadolmo e n. 2694 del 23.09.1970 per baone, Calaone e Valle san Giorgioche convermano la riduzione del vincolo a 50 ml per tutti i ciniteri del territorio del comune di Baone.

MINISTERO DELLA SANITA'
UFFICIO MEDICO PROVINCIALE - PADOVA

4601/32/3

IL MEDICO PROVINCIALE

VISTA la deliberazione n.114 in data 20.7.1963 del Consiglio comunale di Baone con la quale è stata richiesta la riduzione della zona di rispetto del nuovo cimitero sito in località Rivadolmo a metri 50 (cinquanta) partendo dal muro perimetrale esterno del cimitero stesso;
VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Provinciale di Sanità nella seduta del 4 maggio 1964;
VISTA la legge 17 ottobre 1957, n.983;
VISTA la legge 13 marzo 1958, n.296, istitutiva del Ministero della Sanità;

D E C R E T A :

L'ampiezza della zona di rispetto del nuovo cimitero sito in località Rivadolmo del Comune di Baone, è ridotta a metri 50 (cinquanta) partendo dal muro perimetrale esterno del cimitero stesso.
Padova 14 maggio 1964

IL MEDICO PROVINCIALE
f.to dr.Lovino

Ufficio Medico Provinciale - Padova

Prot. N. 2694/32/3

IL MEDICO PROVINCIALE

VISTA la deliberazione n. 2 in data 16.1.1970 del Comune di BAONE, assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, con la quale viene richiesta la riduzione della zona di rispetto del cimitero sito nel capoluogo e nelle frazioni Valle S.Giorgio, Calaone e Rivadolmo;
VISTA la nota n. 2305/69 in data 14.4.1970 con la quale il Comune segnala che per il cimitero di Rivadolmo è già intervenuto provvedimento di riduzione della zona di rispetto cimiteriale;
VISTO il proprio provvedimento n. 4601/32/3 in data 14 maggio 1964;
VISTO il parere favorevole espresso al n. di Reg. 60 in data 9 settembre 1970 dal Consiglio Provinciale di Sanità;
VISTA la legge 17 ottobre 1957 n. 983;
VISTA la legge 13 marzo 1958 n. 296, istitutiva del Ministero della Sanità;

D E C R E T A

L'ampiezza della zona di rispetto dei cimiteri del Comune di Baone, siti in frazione CAPOLUOGO e in frazione VALLE S.GIORGIO e CALAONE, è ridotta a metri 50 (cinquanta) partendo dalle mura perimetrali esterne dei cimiteri stessi.

Padova, 23 settembre 1970

IL MEDICO PROVINCIALE
(Dr. Luigi Gaviano)

Il dato relativo alla riduzione del vincolo risulta quindi accertato e validato da documentazione ufficiale disponibile presso gli archivi comunali. Va segnalato che molti comuni negli anni passati hanno deliberato varianti ai propri PRG di ritocco o ritaglio delle fasce di vincolo cimiteriale in modo discrezionale senza acquisire i necessari pareri igienico sanitari di competenza, e non è questo il caso del Comune di Baone.

La legge Regionale n. 30/2016, con cui si è modificato l'articolo 41 della L.R. 11/2004 ha poi indotto diverse perplessità in merito.

Il punto 4 bis del citato art. 41 infatti recita:

4 bis. Nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" e successive modificazioni, l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.

A ben vedere l'articolo limita in proprio campo alla "attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica" e può essere inteso rivolto a previsioni non già pianificate o previste negli strumenti urbanistici vigenti.

La stessa Unione dei Comuni dei Colli Euganei nel 2017 ha provveduto a porre un quesito in merito alla Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto, che in data 10 luglio 2017 ha risposto con nota di seguito riportata in estratto:



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

UNIONE COLLI EUGANEI (Padova)			
Alfari Generali Serv. Demog.	Ragioneria Tributi	C.U.C. Ed. Pubblica	Serv. Tecnico Ed. Privata
10 LUG. 2017			Personale
N. 4446		Serv. Sociali Presidenti Allegati	Direttore

Data 10 LUG. 2017 Protocollo N° 282735 79.00.06.00.00 Class: Pral. Fasc. 1

Oggetto: Unione dei Comuni "Colli Euganei" (PD)- Applicazione articolo 41, comma 4 bis, L.R. 11/2004 - fascia di rispetto cimiteriale. Riscontro nota prot. reg.le 267400 del 05.07.2017.

All'Unione dei Comuni "Colli Euganei"
Servizio urbanistica, edilizia privata, suap, ambiente
unionecolliuganei.pd@cert.ip-veneto.net

Con la nota di cui all'oggetto sono stati chiesti chiarimenti in merito alla disciplina contenuta nell'articolo 41, comma 4 bis, della L.R. 11/2004, così come modificato dalla L.R. 30/2016, considerato che, nel corso degli anni, è stata ridotta la fascia di rispetto.


In relazione al quesito posto, la scrivente Direzione osserva, per quanto di competenza, che il R.D. 1265/1934 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie", stabilisce all'articolo 338, da ultimo modificato dalla L. 166/2002, che i cimiteri devono essere collocati ad una distanza di almeno 200 metri dal centro abitato e che nel raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale è vietato costruire nuovi edifici. Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che per dare esecuzione ad un'opera pubblica o attuazione ad un intervento urbanistico **"il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi di ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre"**. Ciò che può essere realizzato all'interno della zona di rispetto viene disciplinato dal comma 7 del medesimo articolo che dispone: *"All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457"*.

La parte evidenziata in giallo contribuisce in modo esplicito a definire i termini della questione, chiarendo che previo parere delle azienda sanitaria locale (nel caso di Baone all'epoca il Medico Provinciale, dell'ufficio medico provinciale del Ministero della Sanità) la riduzione del perimetro della fascia di rispetto risulta legittima e ha autorizzato le conseguenti previsioni urbanistiche del Piano Regolatore di Baone.

Di qui interviene l'aspetto più sostanziale della fattispecie in oggetto:

Il PRG del comune di Baone del 2005 ancora riportava la fascia di rispetto di ml 50 e le previsioni urbanistiche della pianificazione andavano a zonizzare come edificabili ambiti esterni a tale fascia ma non oltre quella dei 200 ml.

estratto PRG 2005 – Rivadolmo



estratto PRG 2005 – Calaone



estratto PRG 2005 – Baone




estratto PRG 2005 – Valle San Giorgio





Con il P.I. del 2017 per gli stessi ambiti la grafia di piano riporta invece entrambe le fasce di rispetto. Questa nuova indicazione, in tutte e quattro le situazioni, va così a ricomprende ambiti urbani consolidati come per i Centri Storici di Calaone e Valle San Giorgio, e zone residenziali consolidate o di impianto più recente come gran parte della zona PEEP di Baone, limitandone significativamente le condizioni edificatorie.

estratto P.I. 2017 – Rivadolmo



estratto P.I. 2017 – Calaone





La struttura normativa del P.I. del 2017 non sembra però tenere conto della specificità di Baone e dei decreti del Medico Provinciale che sostanziano le previsioni urbanistiche in atto, e l'articolo 61 delle NTO vigenti non contemplano la fattispecie.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2018 il Comune di Baone ha affrontato già lo specifico aspetto delle aree "zonizzate" nella fascia compresa fra i 50 e i 200 ml per quanto riguarda il cimitero di Rivadolmo, escludendo dal vincolo stesso le aree edificabili presenti e vigenti. Nel percorso per addivenire alla deliberazione richiamata, di "ridelimitazione del vincolo cimiteriale del cimitero di Rivadolmo" è stato acquisito anche il parere favorevole della competente azienda sanitaria locale. Di fatto confermando di fatto l'efficacia del decreto del medico provinciale del 1964. La delibera n. 4/18 e il parere dell'azienda USSL del 17.01.2018 quindi già in parte sostanziano il tema della presente Variante.

COLLI Euganei - Comune di Baone PD		ULSS6	
Regione del Veneto		AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA	
www.ulss6.veneto.it - P.E.C.: protocollo.ulss6@pecveneto.it		Via Enrico degli Scrovegni n 14 - 35131 PADOVA	
Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286		DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	
UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA		Este - Via Francesconi 2 - 35042	
Prot. n.10534 /192/17		Data 17.01.2018	
Tit. _ /Clas. _ /Fasc. _ /Anno _2017 _		Al Responsabile Supp del Comune di 35030 Baone	
baone.pd@comuni.pd.veneto.net			
Oggetto: richiesta di parere igienico sanitario preventivo per riduzione del vincolo cimiteriale, relativamente al Cimitero di Rivadolmo - Baone. Ditta : Comune di Baone			
In riferimento all'istanza di cui all'oggetto, visto la documentazione integrativa, in sostituzione della istanza presentata in data 01/12/2017, pervenuta a questo Servizio in data 18/12/2017, precisando che, relativamente agli aspetti urbanistici, si demanda la valutazione, per specifica competenza, all'U.T.C.; esaminata la relazione e gli elaborati tecnici; vista la relazione dei nostri incaricati, questo Servizio, qualora l'intervento in oggetto risultasse autorizzabile, relativamente agli aspetti igienico-sanitari, parere favorevole			
Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi.			
Distinti saluti			
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA (Dr. Antonio Ferro) (documento firmato digitalmente)			

Si tratta quindi ora di integrare la norma vigente in modo di esplicitare in modo coerente e generale la condizione per cui gli ambiti urbani pianificati in forza della riduzione del vincolo decretato confermano la loro condizione previsionale urbanistica, con le norme attuative specifiche.

Quale principio prudenziale si ritiene opportuno limitare tale condizione alle sole zone territoriali omogenee previgenti e che il P.I. del 2017 ha semplicemente confermato, escludendo così diverse e nuove previsioni espansive, e confermando quindi la struttura normativa già indicata per le zone non urbane comprese nella fascia fra i 50 e i 200 ml dal perimetro esterno dei cimiteri.

Si propone pertanto di integrare l'articolo 61 delle NTO del P.I. di Baone alla parte "prescrizioni e vincoli" con ulteriore punto che specifichi la riconferma delle previsioni urbanistiche previgenti al PAT e la P.I. 2017 come segue:

9. Entro la fascia di rispetto esterna del primetro di vincolo di cui ai decreti del medico provinciale n. 4601/32/3 del 14.05.1964 e n. 2694 del 23.09.1970, in ragione di tali provvedimenti, sono sempre consentiti gli interventi ammessi per le zone territoriali omogenee in vigore alla data di adozione del PAT e confermate con il Piano degli Interventi di cui alla D.C.C. n. 24 del 28 settembre 2017

Il tutto come da allegati estratti.

La presente variante al Piano degli Interventi, in quanto mera esplicitazione nelle NTO del P.I. per la più chiara e corretta applicazione della normativa generale di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 che all'articolo 338, comma 5, e all'art. 41 punto 4 bis della L.R. 11/2004, non comporta modifica delle previsioni insediative del PAT e del P.I., pertanto non necessita di verifica di assoggettabilità VAS e di Valutazione della Compatibilità Idraulica (VCI) in quanto già coerente alle verifiche e valutazioni prodotte con il PAT e il P.I. vigenti.

N.T.O. VIGENTI:

ART. 61 – FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- RD n. 1265 del 27 luglio 1934, Art. 338

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- | | | |
|------------|--|---------------|
| - Elab. 07 | Tav. 3.1 Vincoli e fasce di rispetto intero territorio comunale - Nord | scala 1:5.000 |
| - Elab. 08 | Tav. 3.2 Vincoli e fasce di rispetto intero territorio comunale - Sud | scala 1:5.000 |

DEFINIZIONE

1. Il PI individua le fasce di rispetto dei seguenti impianti cimiteriali:
 - Baone
 - Valle San Giorgio
 - Calaone
 - Rivadolmo

Le due fasce di rispetto riportate in cartografia con differente grafia sono riferite a:

- Fascia di rispetto oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 338 del R.D. 1265/1934 (50 metri)
- Fascia di rispetto ai sensi dell'art. 41 comma 4 bis LR 11/2004 e dell'art. 28 della L. 166/2002 (200 m.).

PRESCRIZIONI E VINCOLI

2. Gli interventi nelle aree di rispetto dei cimiteri sono subordinati al rispetto del RD 1265/1934, come modificato dall'Art. 28, "Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali", della L. 166/2002.
3. All'interno delle fasce di rispetto cimiteriale è vietata la nuova edificazione salvo le opere relative ai cimiteri e i parcheggi.
4. Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, per gli edifici esistenti ricadenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'Art. 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e s.m.i..
5. Ai sensi dell'art. 41 comma 4 bis della LR 11/2004, nelle zone oggetto di riduzione della fascia di rispetto, l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.
6. Sono consentite le destinazioni d'uso previste dal P.I..
7. Ai sensi della L. 166/2002, all'interno delle zone di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.
8. Sono ammesse le colture arboree tipiche dell'ambiente e quelle tradizionalmente legate all'uso dei luoghi.

N.T.O. MODIFICATI CON VARIANTE 2019 (in rosso il punto aggiunto)

ART. 61 – FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- RD n. 1265 del 27 luglio 1934, Art. 338

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- | | | |
|------------|--|---------------|
| - Elab. 07 | Tav. 3.1 Vincoli e fasce di rispetto intero territorio comunale - Nord | scala 1:5.000 |
| - Elab. 08 | Tav. 3.2 Vincoli e fasce di rispetto intero territorio comunale - Sud | scala 1:5.000 |

DEFINIZIONE

1. Il PI individua le fasce di rispetto dei seguenti impianti cimiteriali:

- Baone
- Valle San Giorgio
- Calaone
- Rivadolmo

Le due fasce di rispetto riportate in cartografia con differente grafia sono riferite a:

- Fascia di rispetto oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 338 del R.D. 1265/1934 (50 metri)
- Fascia di rispetto ai sensi dell'art. 41 comma 4 bis LR 11/2004 e dell'art. 28 della L. 166/2002 (200 m.).

PRESCRIZIONI E VINCOLI

2. Gli interventi nelle aree di rispetto dei cimiteri sono subordinati al rispetto del RD 1265/1934, come modificato dall'Art. 28, "Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali", della L. 166/2002.
3. All'interno delle fasce di rispetto cimiteriale è vietata la nuova edificazione salvo le opere relative ai cimiteri e i parcheggi.
4. Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, per gli edifici esistenti ricadenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'Art. 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e s.m.i..
5. Ai sensi dell'art. 41 comma 4 bis della LR 11/2004, nelle zone oggetto di riduzione della fascia di rispetto, l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.
6. Sono consentite le destinazioni d'uso previste dal P.I..
7. Ai sensi della L. 166/2002, all'interno delle zone di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.
8. Sono ammesse le colture arboree tipiche dell'ambiente e quelle tradizionalmente legate all'uso dei luoghi.
9. Entro la fascia di rispetto esterna del primetro di vincolo di cui ai decreti del medico provinciale n. 4601/32/3 del 14.05.1964 e n. 2694 del 23.09.1970, in ragione di tali provvedimenti, sono sempre consentiti gli interventi ammessi per le zone territoriali omogenee in vigore alla data di adozione del PAT e confermate con il Piano degli Interventi di cui alla D.C.C. n. 24 del 28 settembre 2017